



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 29/01/2015

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N.29 DEL 06/02/2012 - REVOCA IN AUTOTUTELA
AI SENSI DELL'ART.21 QUINQUIES DELLA LEGGE N.241 DEL 7/8/1990**

L'anno **duemilaquindici**, il **giorno ventinove** del mese di **gennaio** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Assente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
BAIOCCHI MARZIA	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 10 del 29/01/2015

OGGETTO: DELIBERAZIONE N.29 DEL 06/02/2012 - REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 QUINQUIES DELLA LEGGE N.241 DEL 7/8/1990

La GIUNTA COMUNALE:

Premesso che

- il Comune di Dosolo con atto consiliare n.55 del 28/10/2004 ha aderito al Consorzio Energia Veneto – CEV avente sede a Verona – Corso Milano n.55;

-con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 06/02/2012 ad oggetto "Preso d'atto del Piano Regolatore dell'illuminazione comunale valutazione della proposta di riqualificazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione – Determinazioni conseguenti" si è preso atto della redazione del PRIC (piano regolatore dell'illuminazione pubblica comunale) da parte del CEV e valutata l'analisi di fattibilità economico-finanziaria a corredo del piano medesimo;

-che con il medesimo provvedimento veniva individuato quale soggetto promotore dell'iniziativa la società Global Power Service S.p.a. E.S.Co facente parte del Cev;

Considerato che:

- che l'Amministrazione Comunale non ha mai dato seguito alle procedure utili all'affidamento in gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale;

- che i vincoli di finanza pubblica e le nuove disposizioni introdotte dal legislatore all'art.3 del D.lg.s.n.163/2006 in materia di partenariato pubblico privato hanno indotto gli amministratori a valutazioni diverse circa l'opportunità di addvenire a una riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica mediante il ricorso a tali nuovi istituti;

Visto l'art. 21 quinquies della L.n.241/1990 secondo cui " *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo;*

Dato atto pertanto che è possibile la revoca di provvedimenti amministrativi per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e per la necessità di "adequare per il futuro scelte ormai non più idonee ed efficaci, con inevitabile eliminazione dei provvedimenti formali che le contenevano (Tar Campania n.7085/2006)";

Atteso altresì che tale intervento non determina pregiudizio in danno ai soggetti indicati nella deliberazione n.29/2012 in quanto come riportato nel testo del provvedimento" la società Global Service Spa era disponibile a predisporre senza spese per il Comune la documentazione integrativa necessaria alla selezione del concessionario della gestione dell'impianto;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revoca d'ufficio in via di autotutela, con efficacia ex nunc,della deliberazione di G.C. n. 29 del 6/2/2012;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale – responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art.49 del TUEL ;

Visto Il d.lg.s.n.267/2000,

Vista la L.n.241/1990 e s.m.i ;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

d e l i b e r a

1. Di revocare, per i motivi di cui in premessa, d'ufficio in via di autotutela con efficacia ex nunc la deliberazione n. 29 del 6/2/2012 avente per oggetto " Presa d'atto del piano regolatore dell'illuminazione comunale - valutazione della proposta di riqualificazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione .determinazione conseguenti".

2. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile pro tempore del Settore Tecnico associato per i provvedimenti di competenza.

3. Di notificare il presente provvedimento:
- al Cev
- alla società Global Power Service spa E.S.Co

Successivamente

d e l i b e r a

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **2** del **29.01.2015**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA